

🏠 | [F.A.Q.](#) | [Amministrativa](#) | [Licenze](#)

Posso esercitare la professione di g.p.g. come libero professionista, e cioè aprendo una ditta individuale e fatturando ai miei eventuali clienti la mia prestazione, o devo per forza essere affiliato a un istituto di vigilanza o in connessione con

Questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza ritiene che non sia ammissibile, lo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata, svolta in forma autonoma. Infatti, come noto, la vigente legislazione prevede per l'attività delle guardie giurate unicamente due fattispecie ed in entrambe le guardie operano quali lavoratori dipendenti: a) attività direttamente alle dipendenze dei proprietari dei beni, in quanto da essi "destinate" a tale servizio (art. 133 T.U.L.P.S.) e dove tale destinazione chiaramente implica la soggezione al potere direttivo ed organizzativo di un datore di lavoro, cioè un vincolo di subordinazione per cui l'attività si svolge sotto la diretta responsabilità dello stesso; b) attività alle dipendenze degli istituti di vigilanza privata (art.134 T.U.L.P.S.), ai titolari dei quali è fatto obbligo dalla legge di richiedere la nomina delle guardie e di restituire i relativi decreti alla fine del rapporto di lavoro (artt.257 e 259 Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.). È quindi evidente come non esista la previsione che la licenza possa essere richiesta direttamente dall'aspirante guardia giurata. Analogamente la disciplina dei RR.dd.ll. 1952/ 935 e.2144/1936 appare in linea con il quadro testé delineato allorché, nel prevedere il controllo del Questore sul servizio delle guardie giurate, fa riferimento a "coloro che le impiegano" (relativamente alla fattispecie prevista dall'art.133 T.U.L.P.S.) e al "rapporto di impiego fra Guardie e titolari della licenza di polizia" (relativamente alla fattispecie prevista dall'art.134 T.U.L.P.S.). Nel sistema normativo non v'è spazio, quindi, per la prestazione del servizio da parte di singole guardie come lavoro autonomo: la possibilità di esercizio dell'attività di vigilanza per conto terzi, e perciò con diretta assunzione delle responsabilità connesse all'espletamento del servizio, è ammessa dalla legge solo per gli istituti di vigilanza privata, i quali devono dimostrare, tra l'altro, la capacità tecnica ai servizi da esercitare (art.136 T.U.L.P.S.).

21/06/2006